

Comune di CEGGIA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Organo di revisione

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021

L'Organo di revisione del Comune di CEGGIA, nella persona della Dott.ssa Edda Sebastiano

Premesso

- Che in data 01.12.2020 il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Agnese Borin ha trasmesso copia della propria determinazione n. 366 del 01/12/2021 avente ad oggetto: *"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021"*, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- **D.M. 17/03/2020;**

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28*

dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**”;*

- L'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2,

del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Vista:

- La determinazione n. 366 del 01.12.2021, del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Agnese Borin con la quale si è dato atto che , considerato che **l'art. 1 c. 870 della L. 178 del 30.12.2020 'Finanziaria 2021 prevede che '... la risorse destinate, ..., a remunerare il lavoro straordinario ... non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, c. 2 ...' ;**

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2021, redatta dal Responsabile e trasmessa all'Organo di Revisione;

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n.366 del 01/12/2021 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Agnese Borin, come di seguito esposto:

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2021

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

FONDO DI PARTE STABILE			
Norma di riferimento	Norma	Descrizione	Somma
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.	Fondo unico consolidato	€ 62.025,32
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”	Risorse per le alte professionalità non utilizzate	
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	Incremento del salario accessorio CCNL 21.5.2018	€ 1.664,00
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	L'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni	€ 1.241,98

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2021

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	RIA ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	€	591,36
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Trattamenti economici più favorevoli prima dei CCNL	€	-
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	€	-
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	Riduzione stabile del fondo del lavoro straordinario dall'anno 2018		
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica		
Altre voci			€	-

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2021

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2017	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	Riduzione delle risorse stanziate nel 2017 per la Posizioni Organizzative negli Enti con la dirigenza	€	-
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017	Riduzione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	€	-
Art. 6-bis D.Lgs. 165/2001	In caso di esternalizzazione dei servizi le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale	Riduzione per esternalizzazione di servizi	€	-
Art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. 165/2001	Recupero delle somme indebitamente corrisposte	Riduzione del fondo per le somme indebitamente corrisposte nei salari accessori degli anni precedenti	€	-
Art. 7 comma 3 lett. u)	Riduzione delle risorse stabili per l'incremento delle risorse a disposizione per l'Istituto delle Posizioni Organizzative	Somme ridotte in sede di contrattazione decentrata	€	-
Altre riduzioni			€	-

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2021

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

TOTALE FONDO DI PARTE STABILE	€ 65.522,66
--------------------------------------	--------------------

FONDO DI PARTE VARIABILE			
Norma di riferimento	Descrizione	Riferimenti	Somma
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001	Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali	€ -
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	Risparmi di gestione	€ -
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Incentivi funzioni tecniche	€ 5.000,00
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 3, C. 57, L.662/1996, Art. 59, C.1, lett. P), D.Lgs. 446/1997	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Recupero evasione ICI	€ -
Art. 67 comma 2 lett. c) e Art. 70-ter CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Risorse ISTAT	€ -
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 9 comma 6 D.L. 90/2014	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Compensi professionali avvocatura	€ -

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2021

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 1 comma 1091 L. 145/2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Incentivo recupero tributi IMU e TARI	
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	RIA del personale cessato nell'anno in corso	
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999	Risparmi straordinario anno precedente	
Art. 67 comma 2 lett. f) CCNL 21.5.2018	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	Risorse messi notificatori	
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	Risorse per il personale delle case da gioco	€ -
Art. 67 comma 2 lett. k) CCNL 21.5.2019	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni nell'anno in corso	€ -
Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	Risparmi anno precedente	

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2021

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

Art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	Integrazione 1,2% MS 1997	€	-
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica anno in corso	€	-
Art. 67 comma 5 lett. c) CCNL 21.5.2018	Gli enti possono stanziare apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale	Integrazione delle risorse per finanziare specifici obiettivi di PEG	€	-
Art. 56-quater comma 1 lett. c) CCNL 21.5.2018	Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	Progetti di vigilanza	€	-
Art. 16, c. 4 e 5, d.l. 98/2011	Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Piani di razionalizzazione per recupero somme indebitamente erogate al personale		
Altre voci di parte variabile ricomprese nel limite dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	Risparmi buoni pasto anno 2020 - causa COVID - L. 178/2020 - ART. 1 C. 870		€	2.015,21
Altre voci di parte variabile NON ricomprese nel limite dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	Risparmi straordinario anno 2020 - causa COVID L. 178/2020 - ART. 1 C. 870		€	3.419,61
TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE			€	10.434,82

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2021

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

RIDUZIONI				
Art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.	Riduzione del tetto complessivo delle risorse	€	-

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2021

€ 75.957,48

ALTRE VOCI CHE RIENTRANO NEL LIMITE DEL FONDO				
Norma di riferimento	Norma		Somma	
Art. 15 CCNL 21.5.2018	Indennità di posizione delle posizioni organizzative	€	33.723,55	
Art. 15 CCNL 21.5.2018	Indennità di risultato delle posizioni organizzative	€	5.951,25	
Art.41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 Segretari Comunali	Maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali	€	2.960,05	
Art. 11-bis D.L. 135/2019	Riduzione delle facoltà assunzionali	€	-	
TOTALE VOCI FUORI DAL FONDO ANNO 2021			€	42.634,85

TOTALE DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2021

€ 118.592,33

LIMITE COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2021

€ 110.251,53

Differenza tra Salario accessorio 2016 e 2021

€ 4.239,98

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (o 562¹) della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2021 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30/01/2021;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2021 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2021, nel limite dell'importo complessivo di euro 118.592,33.

Lazise il 10.12.2021

L'Organo di revisione

Dott.ssa Edda Sebastiano

